

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

### DECISIONE N. 9/2020

Il giorno 26 agosto 2020 la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente

all'esito della Camera di Consiglio svoltasi in modalità di videoconferenza, come autorizzata dalla Segreteria Generale della Federazione Italiana Hockey, così ha deciso

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec in data 21 agosto 2020 l'Avv. Stefano Comellini, difensore del Sig. Ermanno Silvano, ha impugnato la decisione n. 14/2020 del 19/08/2020 con cui il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo avverso la delibera del 6 agosto 2020 della Commissione Convalida Candidature con la quale si dichiarava l'inammissibilità della candidatura di Ermanno Silvano alla carica di Presidente federale alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Nello specifico il reclamante ha richiesto: - l'acquisizione del fascicolo del procedimento relativo alle candidature presentate; e, in riforma della decisione del Tribunale Federale - in via principale, l'annullamento della delibera del 6.08.2020 della Commissione convalida candidature nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della candidatura e per l'effetto, dichiararla ammissibile; - in subordine, ritenuto l'errore scusabile sui requisiti di validità in cui il medesimo sarebbe incorso, la rimessione in termini del reclamante al fine di regolarizzare la già proposta candidatura.

Nelle more della decisione sono state acquisite le candidature presentate dal Sig. Sergio Mignardi e dal Sig. Ermanno Silvano, da cui risulta che entrambe avevano il sostegno degli affiliati, mentre solo la candidatura del Sig. Mignardi era accompagnata anche dal sostegno di alcuni atleti e tecnici.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato per le ragioni qui di seguito spiegate.

La valutazione del reclamo *de quo* non può prescindere da un'ampia disamina dell'art. 54, comma 3, dello Statuto.

In particolare, è necessario effettuare una lettura ermeneutica della predetta disposizione che, pur partendo dal dato letterale, mediante un esame logico-sistematico dello Statuto sia volta a fornire la *ratio* della stessa.

La norma in questione prevede, innanzitutto, che la candidatura a Presidente federale deve essere sostenuta dai Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici; quindi, colui che intende candidarsi alla presidenza federale è tenuto a presentare un sostegno di tutte le componenti dell'elettorato di base federale, quella degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.

Ciò posto, alla luce dell'iter procedurale dell'assemblea elettiva, si ritiene di poter affermare che l'uso del termine "rappresentanti" anche con riferimento alla componente degli atleti e dei tecnici sia nel caso di specie improprio e non conferente.

L'art. 55, comma 2, dello Statuto, infatti, prevede che le candidature siano proposte ritualmente almeno 45 giorni prima della data dell'assemblea.

Per contro, l'art. 18, comma 9, dello Statuto stabilisce che l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nelle assemblee territoriali deve avere luogo almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea.

Appare evidente che il mancato coordinamento temporale tra la data di scadenza della presentazione delle candidature e quella entro cui si eleggono i rappresentanti delle componenti degli atleti e dei tecnici priva di ogni valenza il riferimento ai "rappresentanti" degli atleti e dei tecnici; questi, infatti, non essendo eletti anticipatamente rispetto alla data di scadenza di presentazione della candidatura presidenziale e non potendo, quindi, formalizzare il proprio appoggio alla stessa, di fatto, farebbero venire meno il necessario sostegno delle componenti atleti e tecnici alla candidatura, come invece è indubbiamente sancito dal sopra citato comma 3 dell'art. 54.

Pertanto, colui che intende candidarsi alla presidenza federale deve presentare un sostegno da parte di tutte le predette componenti, affiliati, atleti e tecnici che esprimano complessivamente almeno il 10% dei voti attribuiti agli affiliati.

Nel caso di specie l'avverbio 'complessivamente' risulta pleonastico, in ragione del fatto che, posta la necessità di presentare un sostegno di tutte le componenti, affiliati, atleti e tecnici, l'unica componente che presenti un totale di voti elettivi quantificabile in termini di percentuale è quella degli affiliati, di cui, quindi, il candidato presidente deve presentare un sostegno di almeno il 10% dei voti assegnati a detta componente.

Al riguardo, si rileva che il candidato Sig. Sergio Mignardi, come emerso dalle candidature acquisite, ha presentato il sostegno di atleti e tecnici ancorché non rappresentanti degli stessi,

nonché degli affiliati, questi ultimi in misura superiore al minimo prescritto del 10% dei voti a loro assegnati.

Si evidenzia che una diversa interpretazione della norma finirebbe con l'escludere totalmente, anche in contrasto con i principi di democraticità sanciti dal decreto Melandri e avvalorato da alcune pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport (richiamate dal Tribunale nel provvedimento impugnato), le altre componenti dalla partecipazione al sostegno, seppur minimo, di una candidatura.

Si evidenzia, altresì, in altre parole, che il principio di democraticità non può essere rispettato 'a fasi alterne', ma occorre sempre verificare che esso persista in tutte le fasi, in questo caso, ripetesi, sia di sostegno alla candidatura che di espletamento del diritto di voto.

Ergo e, *a contrario*, se si consentisse la possibilità di escludere una delle altre categorie dall'espressione del 'sostegno' previsto dalla norma, si contravverrebbe *ab origine* al principio suddetto.

La valutazione della domanda subordinata deve ritenersi assorbita dalla motivazione del rigetto della domanda principale, non potendosi ritenere scusabile l'errore nel caso di specie.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello

- Visto l'art. 17 dello Statuto FIH.
- Visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020, rigetta il reclamo proposto da Ermanno Silvano e conferma la decisione del Tribunale Federale n. 14/2020.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 26 agosto 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente:

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Componenti:

F.to Avv. Roberto Catucci

F.to Fabio Ramacci

F.to Avv. Achille Reali

F.to Avv. Ersilia Sibilio